



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal **Comune di Orta Nova** (FG) con nota prot. n. 3001 del 22.2.2022, assunta al protocollo della Sezione n. 819 del 23.2.2022;

vista la disposizione del Presidente della Sezione prot. n. 826 del 23.2.2022, di assegnazione della citata richiesta di parere al dott. Giovanni Natali;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 3.3.2022, convocata con ordinanza n. 7/2022, e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, 18 (convertito in l. 24.4.2020, n. 27), dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24.12.2021, n. 221 (convertito in l. 18.2.2022, n. 11), dell'art. 16, comma 7, del d.l. 28.12.2021, n. 228 (convertito in l. 25.2.2022, n. 15) e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Orta Nova ha formulato una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131* in materia di affidamento di incarichi legali. In particolare, premesso che:

- il Comune deve procedere alla riassunzione dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale (TAR) di una causa in relazione alla quale il giudice ordinario ha dichiarato la propria incompetenza;
- l'avvocato incaricato della causa innanzi al giudice ordinario ha quantificato il valore della causa come indeterminato e applicato i minimi, percependo l'importo di € 6.000,00 al termine del proprio incarico;
- uno dei professionisti interpellati dall'Ente ai fini del conferimento dell'incarico relativo alla citata riassunzione innanzi al TAR si è dichiarato disponibile a svolgere attività difensiva a costo zero a favore del Comune;
- sulla materia il giudice amministrativo si sarebbe espresso con pronunce di segno difforme (TAR Campania, Sez. I, sentenza 18.2.2022, n. 1114; TAR Lazio, sentenza n. 30.9.2019, n. 11411); il giudice contabile (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Molise, delibera n. 35/2021) avrebbe stabilito che *«per gli incarichi legali la somma debba essere quantificata onde assumere il relativo impegno ex art. 183 TUEL»*;

ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere *«in merito alla possibilità di procedere all'affidamento di incarichi legali a costo zero e se ciò fosse possibile se necessita approvare un regolamento»*.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio è chiamato a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

2. La funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trova la sua disciplina nell'art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10-bis, comma 1, del d.l. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2016, n. 160) che -

nel quadro delle misure volte a realizzare l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001, n. 3 («*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*») – così dispone: «*Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata*» (enfasi aggiunta).

2.1 Nel perimetrare la nozione di «contabilità pubblica» quale ambito oggettivo entro il quale può legittimamente esplicarsi la funzione consultiva rimessa alle sezioni regionali di controllo, la Sezione delle autonomie di questa Corte (**deliberazione n. 5/AUT/2006**) ha chiarito che «*La novità della funzione che tale norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d'altra parte, a privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito*

*limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la **disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico**» (enfasi aggiunta).*

2.2 Le conclusioni richiamate sono state condivise e approfondite dalle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte (**delibera n. 54/CONTR/2010**). In particolare, in quella sede è stato precisato che «[...] il concetto di contabilità pubblica – di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici», riconoscendo alla configurazione operata dalla Sezione delle autonomie con la citata pronuncia del 2006 «[...] il merito di aver colto **la distinzione tra attività di gestione ed attività di amministrazione, nonché la coeva autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo**».

Le Sezioni riunite hanno altresì puntualizzato che la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali sarebbe «[...] senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di **specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica** – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della

*rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio. [...] quindi, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. **Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio»** (enfasi aggiunta).*

2.3 Più di recente la Sezione delle autonomie (**deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG**) ha richiamato le coordinate ermeneutiche espresse fin dall’atto di indirizzo approvato nell’adunanza del 27.4.2004 («*Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva*») e dalla citata deliberazione n. 5/AUT/2006 – integrati dalle deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG – con cui sono stati esplicitati i requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva e che giustificano la peculiare attribuzione ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003.

In tale circostanza, con riferimento alla *legittimazione soggettiva*, è stato ribadito «*il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in caso di richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*».

Quanto alla *legittimazione oggettiva*, è stato osservato che «[...] **la nozione di contabilità pubblica** – come ampiamente evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e 3/SEZAUT/2014/QMIG - anche se da intendersi in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, **non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale**. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile» (enfasi aggiunta).

3. Ciò posto, alla luce delle indicazioni richiamate, deve concludersi per l'*ammissibilità soggettiva* dell'odierna richiesta di parere, provenendo la stessa da uno degli enti territoriali (comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente (art. 50, comma 2, TUEL).

4. Per contro, la richiesta di parere non supera il vaglio relativo all'*ammissibilità oggettiva*.

In linea con le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è stato di recente affermato che «*La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme*

applicazione da parte delle autonomie territoriali» (**Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 9/2021/PAR**, enfasi aggiunta).

Orbene, l'odierna richiesta di parere travalica i limiti in questione.

Essa, infatti, non sollecita l'ausilio della Sezione al fine di sciogliere un dubbio esegetico relativo a norme di contabilità e finanza pubblica (come sopra strettamente intese) ma si appunta su una problematica (possibilità di conferire gratuitamente incarichi legali) che attinge in via immediata un diverso ambito materiale.

L'estraneità del quesito alla nozione di contabilità e finanza pubblica (e dunque, alla specializzazione funzionale di questo giudice) è segnalata, oltre che dalla circostanza che sulla tematica in questione si sia espresso un plesso giurisdizionale (giudice amministrativo) diverso dal giudice contabile, proprio dal fatto che le fonti normative invocate dal Comune istante riguardano la «*nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*» (l. 31.12.2012, n. 247) e la connessa attuazione regolamentare (d.m. 10.3.2014, n. 55, recante «*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*») nonché le pertinenti Linee guida (n. 12 «*Affidamento dei servizi legali*») approvate (con delibera n. 907 del 24.10.2018) dall'Autorità nazionale anticorruzione.

In altri e conclusivi termini, la questione sottoposta si risolve in una richiesta finalizzata a ottenere l'avviso della Sezione in ordine a una soluzione ermeneutica e a una connessa determinazione di stampo amministrativo che solo in via mediata e indiretta assumono riflessi finanziari; per tali motivi il quesito deve essere dichiarato oggettivamente inammissibile alla luce dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, teso a coniare una funzione consultiva del giudice contabile non già indiscriminatamente attivabile in relazione a qualsiasi ambito materiale attinto dall'attività amministrativa degli enti territoriali ma, al contrario, legittimamente promovibile solo per il superamento di dubbi interpretativi direttamente sorti in relazione a norme di contabilità pubblica.

5. L'ambito oggettivo della funzione consultiva rimessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stato di recente interessato dall'art. 46, comma 2, della l. 23.12.2021, n. 228 («*Disposizioni per l'adempimento*

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020»); quest'ultimo, dopo aver previsto che – limitatamente alle risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono «pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo» – dispone che i medesimi pareri sono resi «dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR».

Si tratta di previsione che non ha vocazione ad applicarsi al caso in esame, stante l'assenza dei relativi presupposti.

6. Ciò posto, a titolo di collaborazione il Collegio evidenzia che:

- la sentenza TAR Campania, Sez. I, n. 1114/2022, richiamata dal Comune, dopo aver ricordato che l'art. 19-*quaterdecies* del d.l. 16.10.2017, n. 148 («Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»), inserito in sede di conversione dalla l. 4.12.2017, n. 172, ha introdotto l'art. 13-*bis* nella l. n. 247/2012 in tema di equo compenso degli avvocati iscritti all'albo al fine di «tutelare il diritto a una retribuzione adeguata dei professionisti lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti "forti" e nell'ambito di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi» (principio esteso alla PA dal comma 3 dello stesso art. 19-*quaterdecies*: «La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), ha affermato che «La disposizione non trova invece applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell'amministrazione secondo i principi dell'evidenza pubblica, ove l'amministrazione non imponga al professionista il compenso per la

prestazione dei servizi legali da affidare (in tal senso cfr. di recente, TAR Milano, Sez. I, 29 aprile 2021 n. 1071). E ciò per l'evidente motivo che nel caso in cui il professionista non sia costretto ad accettare supinamente il compenso predeterminato unilateralmente dall'amministrazione, ma contratti liberamente il proprio compenso su un piano paritetico con la committente, viene meno quella speciale esigenza di protezione del professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, su cui si fonda la ratio dell'istituto dell'equo compenso»;

- la sentenza TAR Lazio, Sez. II, n. 11410/2019 (coeva alla sentenza n. 11411 citata dal Comune e come quella avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze del febbraio 2019, di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari) ha escluso che la disciplina in tema di equo compenso possa ostare a una prestazione resa gratuitamente da un professionista, dovendo quella disciplina *«intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo»*; *«Nulla impedisce, tuttavia, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro. Lo stesso può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae»*.

La sentenza, che ha respinto il ricorso avverso il predetto avviso pubblico, è stata confermata sul punto in appello dal Consiglio di Stato (sentenza 9.11.2021, n. 7442), secondo cui *«Nell'ordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l'individuo nella facoltà (essa sì espressione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti) di compiere scelte libere in ordine all'an, al quomodo e al quando di impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa. Tale divieto, ostacolo o impedimento non può trovare fondamento nell'art. 36 Cost., disposizione che è posta*

- a presidio ed irrinunciabile baluardo di ben altre istanze di tutela dell'individuo. Altrimenti opinando, si dovrebbe ritenere ex sé illegittima (o addirittura illecita) la prestazione, oltre che delle attività gratuite, anche di quelle liberali, le quali anzi, a differenza delle altre, nemmeno contemplanò la possibilità di ricavare dei vantaggi, neppure indiretti, dallo svolgimento delle attività medesime, essendo effettuate in maniera del tutto spontanea e con spirito di arricchire l'altro senza alcun vantaggio per se stessi: ma una tale tesi non è stata sostenuta nemmeno dagli appellanti»; inoltre «la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)»; in definitiva, l'art. 13-bis della l. n. 247/2012 «non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell'interessato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti (come nel caso che ci occupa) o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette)»;*
- infine, la delibera di Corte dei conti, Sez. reg. contr. Molise, n. 35/2021/PAR, parimenti richiamata dall'Ente, è stata resa su una richiesta di parere tesa a conoscere se la disposizione in tema di regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese di cui all'art. 191, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) – secondo cui «Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura» – sia applicabile alle ipotesi, come le spese per incarichi di patrocinio in giudizio, in cui non sia predeterminabile a priori il compenso.

Nel fornire riscontro al quesito, la sezione molisana, dopo un ampio e articolato *excursus* normativo e giurisprudenziale, ha affermato la necessità «al fine di scongiurare la non consentita disapplicazione delle regole giuscontabili

[...] che il conferimento dell'incarico sia accompagnato o seguito da un **accordo avente ad oggetto l'importo del compenso** (come oggi previsto dal citato art. 13, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) muovendo dall'obbligo di preventivo più volte richiamato dalle citate disposizioni di legge», concludendo nel senso che «anche le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma dell'articolo 191. Ad esse si estende, altresì, l'onere di comunicare le informazioni relative all'impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà del terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati. Conseguentemente e in risposta al primo quesito proposto, la disposizione di cui all'articolo 191, comma 4, del TUEL trova applicazione anche agli incarichi in esame».

Tali statuizioni sono all'evidenza preordinate a richiamare l'osservanza delle procedure di spesa previste e disciplinate dall'ordinamento giuscontabile degli enti locali; con ciò ancora una volta presupponendo che il conferimento dell'incarico legale sia avvenuto – *id quod plerumque accidit* – a titolo oneroso e non già fondando alcun obbligo in tal senso.

P.Q.M.

la richiesta di parere formulata dal Comune di Orta Nova è oggettivamente inammissibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3.3.2022.

Il Magistrato relatore
F.to Giovanni NATALI

Il Presidente
F.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2022
Il Direttore della Segreteria
F.to Salvatore SABATO